

Francesco Romano, Chiara Leggeri e Sara Conti

Pluralismo giuridico e storicità del diritto

Per una implementazione dell'Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano

Abstract

This paper offers some proposals for a reasoned implementation of the IS-LeGI database. Starting from the 35,000 terms of the Lessico Giuridico Italiano (LGI) database, an index of words has been found that could be seen as a new thematic section of the IS-LeGI database. A review of the words, and therefore of the persons and institutions playing an important role in the administration of justice over time, can provide a key to understanding the historicity of law and the various dimensions of the pluralism that has characterized our legal culture.

Keywords: Legal documentary informatics, legal language, legal history, databases

Abstract

Nel presente contributo vengono illustrate alcune proposte per una implementazione ragionata della banca dati IS-LeGI. Partendo dalle 35.000 voci della banca dati Lessico Giuridico Italiano (LGI) è stato individuato un indice di termini che potrebbe costituire una nuova sezione tematica della banca dati IS-LeGI. Una rassegna delle parole e quindi delle figure e delle istituzioni che nel tempo hanno amministrato la giustizia, in diversi ambiti e contesti, può fornire una chiave di lettura per cogliere la storicità del diritto e le varie dimensioni del pluralismo che ha caratterizzato la nostra cultura giuridica.

Parole chiave: Informatica giuridica documentaria, Linguaggio giuridico, storia del diritto, banche dati

Sommario: 1. Contesto della ricerca. – 2. Il metodo. – 3. Risultati della verifica. – 4. Prospettive di ricerca

1. Contesto della ricerca

Il legame tra lingua e diritto è stato oggetto di studio, nel corso del tempo, da diversi punti di vista: giuristi, storici, sociologi, filosofi e linguisti, hanno evidenziato come il diritto, al pari della lingua, sia un fenomeno socio-culturale che deve essere analizzato tenendo conto del tempo e del contesto in cui si sviluppa¹.

Il contesto sociale e ambientale, inteso come l'insieme di elementi socio-economico-politici che caratterizzano una determinata epoca e un certo ambiente, assume, quindi, un ruolo fondamentale, in quanto un singolo termine può acquisire un valore semantico diverso in relazione proprio all'ambito e al momento storico nel quale viene utilizzato².

La lingua del diritto riflette questa caratteristica, ovvero si modella e si evolve secondo le esigenze della realtà socio-ambientale in cui opera: i termini giuridici devono essere analizzati tenendo conto della loro

¹ Mariani (2008: 235-244).

² Pozzo (2013).

evoluzione storica attraverso i luoghi, gli ambiti del diritto e l'uso che di tali termini si è fatto nella legislazione, nella prassi e nella dottrina giuridica.

Anche per documentare tale evoluzione e tali usi, da anni il CNR implementa la banca dati *Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano (IS-LeGI)*, liberamente consultabile in Rete³ e costituita da una selezione delle risorse già presenti nella banca dati Lessico Giuridico Italiano (LGI) che contiene oltre 900.000 schede-immagine ottenute dallo spoglio selettivo di circa duemila testi e documenti di legislazione, dottrina, prassi e altri testi d'interesse giuridico, in grado di rappresentare la varietà delle fonti, dei rami del diritto, nel tempo (dal X al XX secolo) e nelle regioni in cui la lingua giuridica italiana è stata ed è usata⁴.

Tali risorse digitali supportano, dunque, chi voglia studiare l'evolversi della nostra società attraverso i vari significati dati nel tempo alle parole del linguaggio giuridico, un linguaggio che di volta in volta è oggetto (diritto e norme), oppure metalinguaggio (quello della scienza giuridica)⁵, ma sempre una lingua o un linguaggio naturale, cioè effettivamente parlato in una comunità⁶.

Nel presente articolo viene proposta un'implementazione ragionata della banca dati, che testimoni, per un determinato ambito semantico, le evoluzioni del contesto storico, sociale e ambientale nel quale determinati termini e concetti sono nati e sono stati usati.

L'idea alla base del lavoro, qui proposto, è stata quella di specializzare l'Indice semantico sulla base di un criterio tematico⁷.

L'ambito tematico individuato è quello delle figure che, storicamente, erano coinvolte in un dibattito civile o penale o che comunque si sono occupate o ancora si occupano, a vario titolo e a vari livelli, di amministrare la giustizia. Tale ricerca, soprattutto in una prospettiva diacronica, può essere di interesse, ad esempio, per valorizzare quella componente storica del diritto, che estendendo "il concetto di istituzione non solo ad ogni forma di organizzazione sociale, ma anche ad ogni forma di rapporto intersoggettivo", fornisce una chiave di lettura per comprendere l'esperienza storica come esperienza giuridica⁸. Questo rapporto tra storia e diritto ha molto animato il dibattito tra chi riteneva (e ritiene) che l'ordinamento giuridico vada inteso come "un sistema unitario e coerente, prodotto dalla volontà normativa dello Stato sovrano" e chi invece sostiene come lo stesso ordinamento si fondi su una "organizzazione istituzionale pregiuridica, sorta spontaneamente" e non solo per volontà dello Stato e delle sue norme⁹.

Questa indagine storica sul diritto e sul suo lessico, quindi, potrà anche essere utile sia per il cultore, sia per il produttore del diritto positivo, facendo in modo che questi "viva il presente e vigente nella sua storicità, punto di una grande linea storica che nasce nel passato, che non è destinata a esaurirsi nell'oggi e si proietta invece nel futuro"¹⁰.

³ <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/index.php>

⁴ La banca dati è stata già descritta in modo puntuale in questa rivista. Vedi Romano e Cammelli (2021:1-11)

⁵ Jori (1995: 118).

⁶ Jori (1995: 122). Non bisogna, tuttavia, scordare che siamo pur sempre "in presenza di un vocabolario e di un ideario - quali quelli dei giuristi - assai ermetici nella loro specialità". Vedi Grossi (2010: IX).

⁷ Già in un recente passato abbiamo provato ad estrarre alcuni lemmi, tra quelli già compilati, per confrontarli con altre risorse informative, ai fini di una comparazione che potesse essere interessante per documentare alcuni caratteri del linguaggio giuridico. Il riferimento è ad una ricerca nella quale, dopo aver individuato alcune aree tematiche del diritto (civile, processuale, commerciale, penale, pubblico/amministrativo/costituzionale), 100 termini di IS-LeGI appartenenti a tali aree, sono stati confrontati con le voci di classificazione della banca dati DoGi. (Cammelli et al 2022: 186-201).

⁸ Faralli (2018: 1).

⁹ Caravale (2010: 113,115).

¹⁰ Grossi (2001: 39).

In ambito giuridico, infatti, “il significato esatto delle parole” è importante non solo per ricostruire la lettera e lo “spirito delle leggi” ma anche per indagare “nei rapporti tra uomini in genere”¹¹.

Ovviamente molti termini riconducibili alla tematica che è stato deciso di prendere in considerazione, sono già compresi tra i 1309 termini dell’Indice semantico: ci riferiamo ad esempio a parole quali attore, avvocato, cancelliere, giudice, oppure a termini che, apparentemente non riconducibili a tale settore, si riferiscono invece a figure che storicamente hanno avuto tali funzioni come quelle del ‘Sindaco’, del ‘Vescovo’, del ‘Visconte’ (anch’esse peraltro già presenti in banca dati).

Il primo ricopriva storicamente una carica che collaborava attivamente all’amministrazione della giustizia. Savelli infatti testimonia come il ‘sindaco del maleficio’ era tenuto una volta all’anno a ispezionare i boschi della comunità per “vedere se siano stati tagliati contro gli ordini” ed eventualmente “farne fede alli Rettori di giustizia” (Savelli 1665: 368). I secondi esercitavano funzioni giudiziarie nelle terre sotto la loro giurisdizione come conferma Pasqualigo ove dice che “fu providamente deliberato che ... il Vescovo di Castello e gli altri Vescovi delle diocesi suburbane riconoscessero con consiglio d’uomini bene accostumati e prudenti e con sagge inquisizioni, l’ereticali sentenze ...”¹². E che tali figure esercitassero tali funzioni in molti territori della penisola è peraltro confermato anche in altri testi autorevoli che testimoniano come “tali giurisdizioni abusive non mancarono neppure nello stato di Firenze: si pensi alla contrastata ma operante giurisdizione del vescovo di Fiesole su Turrichi, o a quella della famiglia dei della Stufa a Calcione ampiamente documentata per il tempo di Cosimo I”¹³.

Il ‘Visconte’ infine, secondo Pertile, assieme ad altre figure (capitani e gastaldi) amministrava dal punto di vista politico e militare i territori a lui assegnati “rendendovi anche giustizia”¹⁴.

Molti altri termini sono, invece, assenti da tale catalogo e potrebbero dunque costituire il prossimo ampliamento della banca dati.

2. Il metodo

Punto di partenza dell’analisi condotta sono stati i lemmi della banca dati Lessico Giuridico Italiano (LGI)¹⁵. Individuato l’oggetto del nostro studio, si è posto innanzitutto il problema di come selezionare i lemmi di interesse per la ricerca.

Se per alcuni tra essi non si ponevano problemi di individuazione (sono i lemmi già sopra ricordati quali avvocato, attore, cancelliere, giudice ma anche convenuto, imputato ecc.), per altri, proprio per la possibilità che nel corso della storia possano essersi avvicinate figure e quindi parole a noi sconosciute, o conosciute e note in altri ambiti, la ricerca si è posta fin dall’inizio come molto difficoltosa. Inoltre bisogna tenere presente che a “istituzioni fundamentalmente identiche” corrispondevano, talora, termini diversi, specie in “società molto frazionate come quelle del nostro medioevo”¹⁶.

¹¹ Ricca Barberis (1957: 5).

¹² Pasqualigo (1731: 378).

¹³ Fasano Guarini (1973: 72).

¹⁴ Pertile (1873: 297).

¹⁵ <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet/index.html>.

¹⁶ Bloch (2009: 140).

Il vasto catalogo di lemmi da analizzare, ci riferiamo agli oltre 35.000 lemmi costituenti il corpus della banca dati LGI, ha complicato non poco la ricerca dei termini. Per far fronte a tale criticità è stato dunque deciso di ripartire i lemmi tra gli studiosi che hanno svolto l'analisi.

Ulteriore problema rilevante, oltre a quello della mole dei dati, era costituito dalla presenza di termini non conosciuti da chi indagava il corpus, ma che avrebbero potuto essere interessanti per la ricerca. Questo ha comportato che in fase di selezione dei lemmi si siano spesso consultate le fonti, attraverso la funzionalità della banca dati, che permette di visualizzare i singoli contesti nei quali le parole sono presenti.

Anche il fenomeno dei falsi-negativi ha complicato la ricerca. Così, ad esempio, parole come 'maestro', che ad una prima ricognizione potevano parere legate ad altri ambiti, dopo un attento esame delle schede-fonte della banca dati, hanno rivelato che il 'maestro di fiera' era autorità delegata all'amministrazione della giustizia in determinati ambiti e contesti.

Ovviamente, a questa prima analisi, dovranno seguire integrazioni e, se necessario, modifiche alla lista dei lemmi, sulla base delle ricerche eseguite su altre fonti (ma anche sulla base di segnalazioni della comunità scientifica che potrà essere chiamata a collaborare all'indagine).

Dalla lista, che costituisce una prima proposta per l'implementazione tematica dell'Indice Semantico mancano, ad esempio, termini e quindi istituzioni rilevanti, che è stato possibile selezionare solo in base a ricerche successive. Così una varietà di "espressioni che designano le circoscrizioni giurisdizionali nelle fonti cinquecentesche (capitanati, commissariati, vicariati, podesterie)" possono essere utili per indicare istituzioni e quindi lemmi da prendere in considerazione per l'Indice tematico¹⁷. Così a Siena le quattro magistrature finanziarie centrali dello stato (i Quattro di Biccherna, gli Esecutori di Gabella, i Quattro Maestri del Monte, gli Ufficiali di Mercanzia e i Regolatori) avevano "poteri giudiziari entro i settori di loro competenza", mentre per le cause di maggior portata ci si poteva appellare agli "Auditori di Ruota di Siena"¹⁸. Sempre a Siena la Riformazione del 1561 aveva istituito l'organo dei "Quattro Conservatori dello Stato" che oltre a funzioni "di controllo amministrativo ... aveva pure poteri giurisdizionali specifici".

Sempre Siena (ma il tribunale esisteva anche a Firenze) era sede "della Ruota (il tribunale civile d'appello, i cui poteri si estendevano su quasi tutto lo stato), ma anche del Capitano di Giustizia, la cui longa manus si estendeva su ogni procedimento penale nello stato"¹⁹.

Tra le altre magistrature che avevano competenze amministrative, ma anche un ruolo e un funzionamento "in campo propriamente giurisdizionale", vanno ricordati i Cinque Conservatori del Contado e Distretto, gli Otto di Pratica fusi nel 1560 nell'unica magistratura dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio di Firenze che "erano dotati non solo di giurisdizione contenziosa in tutte le cause in cui fossero implicate comunità o luoghi pii, ma anche di giurisdizione penale ..." ²⁰. Vi erano poi il Magistrato dei Conservatori di Legge e il Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa che avevano compiti di consulenza e controllo sugli atti giurisdizionali dei Rettori del dominio²¹, mentre un bando ducale del 1546 aveva stabilito le mansioni di giudicanti maggiori e che famiglia (cioè che seguito) dovessero avere²², mentre fungevano da "giudici d'appello i Priori, ossia la massima magistratura comunitativa"²³.

¹⁷ Fasano, Guarini (1973: 21).

¹⁸ Ivi 26.

¹⁹ Ivi 28.

²⁰ Ivi 30.

²¹ Ivi 32.

²² Si trattava di "giudici, cavalieri, notai, sbirri e cavalli ...". Ivi 42.

²³ Ivi 45.

Anche la parola ‘feudatario’ andrà valutata ai fini del suo inserimento nell’Indice se è vero che “i feudi (...) continuavano (ed in parte, sotto Cosimo I, riprendevano) ad infrangere qui e là l’omogenea rete giurisdizionale del potere centrale sia nello stato vecchio, che, più accentuatamente, in quello di Siena”²⁴.

Analoghe considerazioni valgono per il ‘notaio’ che faceva parte di quella “molteplicità dei giurisdicenti che in parte, a Siena come a Firenze” erano ancora attivi assieme a “una più ridotta schiera di capitani e podestà, tutti cittadini «di reggimento», scelti i primi personalmente dal duca, eletti i secondi dal Consiglio Grande”²⁵. Inoltre per alcune zone, come quelle romagnole o della val di Cecina, erano attive magistrature quali le “cancellerie dei Nove”²⁶, mentre il Bando sopra i Rettori del 1546 prevedeva per tale magistratura la “giurisdizione criminale ...”²⁷.

Anche il lemma ‘Esecutore’ dovrà essere preso in considerazione seguendo le indicazioni del Reasco che lo indica come ufficiale “eletto per aiutare, nell’inchiedere e procedere contro a’Grandi e sediziosi ...”²⁸.

Ovviamente ad una prima indagine empirica, come quella proposta, potrà essere affiancata una ulteriore ricerca perfezionata, anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale propri del *Natural Language Processing (NLP)* che stanno affinando, di giorno in giorno le loro potenzialità²⁹.

I risultati delle due indagini, manuale e automatica, potranno essere comparati, anche per validare l’analisi semantica effettuata dalla macchina, in un particolare dominio come quello del linguaggio giuridico.

3. Risultati della verifica

Lo studio svolto ha dunque dato come esito una prima lista di termini, che viene posta all’attenzione della comunità scientifica ma che, probabilmente sarà suscettibile di revisioni. La lista che segue non va ritenuta, quindi, definitiva, in quanto potrebbe essere integrata grazie allo studio di ulteriori fonti.

3.1 Lista dei termini

La lista viene sotto riportata in ordine alfabetico.

- A. Accusante; Accusato; Accusatore; Amanuense; Appellante; Arbitra; Arbitratrice; Attore; Attrice; Avvocato; Avvocato; Avogadore.
- B. Banditore; Bargello.
- C. Camerario; Camparo; Cancelliere; Canevario; Capitano; Cartolario; Cartulario; Coadiutore; Coincolpato; Collegio; Collegietto; Commissione; Commissore; Compalazzo; Comparso; Compilatore; Compositore; Compurgatore; Conciliatore; Concilio; Concistoro; Concuratore; Condifensore; Conditore; Confidente; Congiudice; Conservatore; Consigliere; Console; Consulente; Consulta; Consultore; Conte; Conteste; Contraddittore; Controricorrente;

²⁴ Ivi 63.

²⁵ Ivi 74.

²⁶ Ivi 75.

²⁷ Ivi76, ma si veda anche Reasco (1966: 961) che parla annovera i rettori fra i “mandati fuori a reggere e giudicare terre e castella minori ...”.

²⁸ Reasco (1966: 391).

²⁹ Per una ricognizione ragionata di alcuni di questi strumenti nell’ambito dell’informatica giuridica si veda ad esempio (Cherubini, Romano 2022: 41-64).

- Contutore; Convenuto; Copista; Correo; Correttore; Corrifrente; Corte; Curatore; Curia; Curiale; Curule (edile); Custode.
- D. Deliberante; Domandante; Domiciliatario; Denunciante; Denunciato; Denunziatore; Domiciliato; Difenditore; Delibante.
- E. Epagogo; Estensore.
- F. Fattista; Fautore; Favoreggiatore; Finanziere; Fiscale; Fuorense; Funzionario.
- G. Gastaldo; Giudicante; Giudice; Giudicessa; Giurato/a; Giuria; Giuri; Gonfaloniere (di giustizia); Grangiuustiziere; Grancancelliere; Guardasigilli.
- H. Nessuna parola individuata
- I. Imperatore; Impiegato; Impugnatore; Impunito; Imputato; Incolpato; Incolpevole; Indiziante; Indiziato; Indultario; Inibente; Inquirente; Inquisito; Inquisitore; Insinuatore; Instante/Istante; Interpellante; Interpellato; Interventore.
- L. Leguleio; Lis consorte; Litis consorte.
- M. Maestro; Magistrato; Magistrato (della Grascia); Mastrodatto, Massaio/Massarò.
- N. Negante; Novellista; Numerario; Notaio; Notificatore; Nove³⁰; Nunziatore; Nunzio.
- O. Oppignorante; Opponente; Otto.
- P. PM; Paciere; Pacificatore; Parte; Patrocinante; Patrocinatore; Patrocinato; Postulante; Praticanti; Precone; Prefetto; Pregado; Pretore; Prevosto; Pro avvocato; Processante; Processato; Procuratore; Procuratrice; Promagistrato; Proponente; Propretore; Prosseneta; Protoscrinario; Provisore; Provveditore.
- Q. Querelante; Querelato; Quesitore; Questore.
- R. Reclamante; Reclamato; Regolano; Relatore; Requirente; Resistente; Richiedente; Ricorrente; Riconvenuto; Ricusante; Ricusato; Rimettente; Rinunciante/Rinunziante; Rinunziatario; Rispondente; Rittrattante; Rivendicante.
- S. Scoltascio/Sculdascio; Scrinario/Scrinario; Sindaco; Soccombente; Sopragastaldo; Sopraconsole/Sopraconsole; Sottocancelliere; Sottoprefetto; Sottoprovveditore; Sottouditore.
- T. Tabellone; Tassatore; Terzo; Tesmoteta; Teste; Testimone/Testimonio; Togato; Traduttore; Tre; Tribunale; Tribunalista; Tribuno; Tutelare; Tutorio.
- U. Uditore, Ufficiale dell'annona.
- V. Vescovo; Visconte.
- Z. Nessuna parola individuata.

3.2 Analisi di alcune figure rilevanti per l'Indice

Nel presente paragrafo sono illustrati alcuni esempi di lemmi significativi per la ricerca. Sono stati, infatti, scelti termini che rimandano a figure con funzioni giurisdizionali/giudicanti nel processo o comunque a soggetti che avevano o hanno un ruolo nelle procedure relative all'amministrazione della giustizia.

I lemmi proposti come esempio sono presentati in ordine alfabetico.

³⁰ Sono stati inseriti i numerali nove, otto, tre in ragione delle molte magistrature che caratterizzarono la società comunale e non solo (Rezasco 1966: 688, 729, 1209). Come attestato, esisteva il Magistrato dei Conservatori di Legge e il Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa che avevano compiti di consulenza e controllo sugli atti giurisdizionali dei Rettori del dominio, Fasano, Guarini (1973: 32).

'Correttore'.

Tale termine è presente nella banca dati in 32 schede-contesto ed è attestato in un periodo che va dal 1322 al 1880. Tale figura, oltre a essere propria di confraternite e congregazioni laiche, con funzioni di amministrare i sacramenti e vigilare sul buon costume degli associati, pare storicamente rivestire anche un ruolo di repressore di abusi di vario titolo.

Così in Foramiti leggiamo alla voce dedicata a tale figura: “Erano magistrati che avevano qualche parte al governo delle provincie e che venivano specialmente impiegati in Italia, in cui ogni provincia aveva il suo correttore. Costantino dividendo l'impero abolì i correttori e loro sostituì uomini consolari, riservando nondimeno il correttore della Puglia e della Calabria come pure quello della Lucania. (...) Sembra che il loro nome derivasse dalla natura delle loro funzioni ch'era di correggere e reprimere gli abusi introdotti nelle provincie”³¹.

Sempre Foramiti ci parla di 'correttori alle leggi' che nella repubblica veneta esercitavano varie funzioni ed intervenivano nei casi in cui altre magistrature avessero “sorpasato i limiti prescritti alla di lei giurisdizione”, oppure vi “fossero invalsi alcuni abusi”, o anche nel caso di “turbolenze interne” ed infine in occasione “di mala contentezza degli animi dei cittadini”³².

Leggendo le parole del Foramiti non pare chiarissimo se tale funzione di sindacato e di repressione degli abusi fosse esercitata solo nei confronti di altre magistrature o anche nei confronti di singoli consociati. Rimane dunque qualche dubbio sul fatto che tale parola possa essere ricompresa tra quelle dell'Indice tematico.

'Fattista'.

Questa qualifica, propria di avvocati e procuratori, ricorre in 3 schede contesto tratte dal De Luca, secondo il quale il procuratore, per quanto abile e dotto, che voglia scrivere conclusioni come e meglio di un avvocato si deve comunque “contenere nella sua sfera o professione, facendo le parti di fattista, e non di giurista, cioè col narrare candidamente, e con quella maggior brevità e chiarezza che sia possibile la serie storica del fatto comprobato dalle sue giustificazioni, le quali ordinatamente siano date nelle parti sostanziali, in una scrittura, la quale si chiama sommario delle prove; E dopo questa narrazione accennare quello che si dimanda al giudice (...)”³³.

'Maestro'.

Come accennato, tale parola, a prima vista non sembrava collocabile tra quelle oggetto dell'indice tematico, ma una attenta lettura dei vari contesti, offerti dalla banca dati ha mostrato l'esistenza di alcune figure collocabili tra quelle che concorrevano ad amministrare la giustizia.

L'esempio al quale si fa riferimento è quello del 'maestro di fiera'.

Leggendo un testo di Pisanelli è possibile sapere che a Napoli esistevano “Maestri di fiera i quali (...) esercitavano pienissima giurisdizione durante il corso della fiera. Tale maestro “trattava tutte le cause; le nundinarie, con procedimento sommario e le altre civili e criminali che fuori del tempo della fiera erano di competenza dei Governatori col metodo ordinario delle corti locali”. Nel medesimo frammento Pisanelli, suggerisce dunque, anche altre parole da inserire nell'indice e cioè 'Governatore' ma anche 'Conservatore' e 'Capitano' che nel Piemonte pare avessero le medesime competenze dei Maestri di fiera³⁴.

'Magistrato o Ufficiale della Grascia'.

³¹ Foramiti (1838: 590).

³² Foramiti (1838: 590).

³³ De Luca (1673: 138).

³⁴ Pisanelli (1855: 194).

Si tratta di una vera e propria magistratura, già attiva dal 1200 in Toscana e addetta agli affari economici delle varie città della regione³⁵. Infatti, ad essa era attribuita la sovrintendenza sui rifornimenti, l'incarico di vigilare sui mercati, sui prezzi al minuto, sui pesi e le misure, oltreché la giurisdizione sulle cause in materia di vettovaglie. Aveva una competenza giurisdizionale specifica nei confronti di alcune categorie di artigiani (fornai, pescatori, mugnai, ecc.).

Come sottolineato in due documenti (uno del 1567, l'altro del 1576), competeva al Magistrato della Grascia di Prato non soltanto la determinazione del prezzo della merce da vendere, ma anche l'irrogazione di eventuali sanzioni cagionate dalla vendita senza licenza oppure per non aver rispettato altre modalità di vendita o non aver osservato gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale³⁶.

In un ulteriore documento³⁷, il Magistrato era chiamato Prefetto della Grascia, il quale "ha cura alterare o' moderare li prezzi di essa [merce] conforme al bisogno o' servizio della Città".

In questo caso spettava al Prefetto non solo una funzione giurisdizionale ma anche amministrativa.

Infine, il Magistrato o Prefetto della Grascia ricorre in cinque schede-contesto tratte dal "Dottor Volgare", nelle quali viene evidenziata la natura di tale figura indicata quale "giudice particolare" per determinate materie "che riguardano il ben publico"³⁸.

'Nunzio'

Anche tale termine può essere collegato ad attività connesse all'amministrazione della giustizia.

Nella "Somma angelica" del 1593 possiamo leggere che "giudici", "ufficiali inferiori" e anche "noncii e simili persone possono ricevere alcuna cosa dei litiganti"³⁹.

'Paciere'

Analoghe considerazioni si possono fare per il termine 'paciere': in Pertile⁴⁰ ne è attestata la funzione giudicante. Nella colonia posta da Ferdinando di Napoli nel 1789 sul Colle di San Leucio (Caserta) il "paciere o seniore è colui che decide inappellabilmente tutte le controversie".

Nelle altre dodici schede presenti nella banca dati e relative a tale figura, il paciere non ha una funzione propriamente giudicante, ma pare essere più vicino alla figura del mediatore o del conciliatore. In particolare il paciere operava in contesti commerciali e corporativi, con la funzione di evitare la definizione della controversia davanti ad un tribunale.

'Pregado'

Altro termine interessante è quello di 'pregado'. Nella Repubblica di Venezia indicava ciascuno dei membri del senato veneziano, i quali venivano pregati (da qui il nome) dal Doge di dare il proprio parere al Maggior Consiglio sulle questioni più gravi.

Si trattava di sessanta senatori annuali eletti proprio dal Maggior Consiglio veneziano tra i nobili "savi" di cui si componeva, come sottolinea Foramiti⁴¹. Pertile⁴² specifica poi che i pregadi "si sceglievano ogni anno a sei per volta dal maggior consiglio, dovevano avere almeno trentacinque anni, aver sostenuta una delle principali cariche nella repubblica".

³⁵ Magistratura composta da 5 cittadini, quattro estratti dalle borse e uno appartenente al Senato dei '48, eletto direttamente o come si diceva "a mano dal Granduca, tutti in carica per un anno.

³⁶ Di Agresti (1976: 131, 154).

³⁷ Lunadoro (1635: 36).

³⁸ De Luca (1673).

³⁹ Menghi (1593: 217).

⁴⁰ Pertile (1880: 955).

⁴¹ Foramiti (1838: 385).

⁴² Pertile (1880: 266).

Secondo Foramiti, inoltre al Corpo dei Pregadi “erano delegate le liti di privilegi e pretese esenzioni dai dazii, imposte, ecc”.

Inoltre gli “furono in seguito assegnate le appellazioni dei giudizi dei magistrati ai beni-incolti, ai beni-comunali e feudi”.

Infine, i pregadi erano anche giudice di appello per gli atti di uno dei tre Presidenti del corpo stesso che “si cangiavano di due in due mesi”.

Montesquieu⁴³ fa presente che ai membri elettivi del Corpo dei Pregadi si sommava poi, di diritto, l'intera Quarantia, o Supremo Tribunale della Quarantia, uno dei massimi organi costituzionali dell'antica Repubblica di Venezia, con funzioni sia politiche che di Tribunale Supremo.

Sempre il Pertile⁴⁴ ribadisce che nel Corpo dei Pregadi furono chiamati “i membri della Quarantia” a sottolineare la funzione anche giurisdizionale di questa figura.

‘Regolano’.

Un'altra figura con funzioni giurisdizionali è quella del Regolano. Si trattava di un soggetto che si occupava di “tutte le questioni che insorgono per cagion di confini, o di termini, di acquidotti, di fabbriche, di danni dati nelle campagne, ed altre di simil sorta”. Ovviamente per la specificità del proprio compito, il regolano doveva recarsi sul luogo della controversia, ed infatti la sua decisione era solita “per lo più dipendere dalla visita, ed ispezione oculare del luogo”⁴⁵.

Il Regolano sembrerebbe avere anche funzione di giudice di appello per quelle controversie cosiddette “esteriori”, cioè esterne alla sua competenza, decise, in prima istanza, dai “Giurati o dai Rappresentanti” di quella determinata comunità. In tal caso si parla di Regolano maggiore, la cui decisione può essere appellata al Massaio o Massaro, cioè un giudice residente in città.

‘Sopraconsole’/‘Sopraconsole’.

Altra Magistratura, di tipo commerciale del XVIII-XIX secolo, è rappresentata dal ‘Sopraconsole’ o ‘Sopraconsole’, il quale poteva avere diverse funzioni giudicanti a seconda dei luoghi in cui esercitava il proprio ufficio.

Ad esempio a Venezia, secondo Rocco⁴⁶, era delegata al Sopraconsole, in qualità di giudice speciale, la procedura di fallimento.

Il Mazzara⁴⁷ descrive la procedura di fallimento innanzi al Sopraconsole: “quando taluno era per fallire...a questo [Sopraconsole] portava tutti i suoi libri e registri di negozio col prospetto dei suoi debiti e crediti da’ quali appariva il giro intero del suo negozio”. Questo definiva il Foro di competenza per l'intera procedura fallimentare.

Vidari⁴⁸ descrive il Sopraconsole quale giudice di seconda istanza per le cause di diritto commerciale in generale.

‘Tabellone’.

Anche il termine ‘tabellone’ pare possa annoverarsi nel costituendo indice. Per Liberatore, da un lato, ci troveremmo di fronte a “pubblici scrittori dei contratti, dei testamenti o per meglio dire quelli che li

⁴³ Montesquieu (1777: 320).

⁴⁴ Pertile (1880: 266).

⁴⁵ Barbacovi (1788).

⁴⁶ Rocco (1917: 205).

⁴⁷ Mazzara (1862: 8).

⁴⁸ Vidari (1887: 308).

formavano e redigevano”⁴⁹. Da qui parrebbe trattarsi di una sorta di figura notarile. Tale funzione è pure confermata da Foramiti che però aggiunge che “i tabellioni romani, facevano eziandio, a qualche riguardo le funzioni di giudici tanto verso le parti quanto verso i procuratori delle medesime”⁵⁰.

4. Prospettive di ricerca

Se il diritto, come lo ha definito un grande giurista, è “storia vivente” perché “si annida alle radici d’una società” che è chiamato a regolare, e tale vocazione spinge il diritto stesso a “diventare trama della vita associata, sostanza legante d’una esperienza storica (...) che si identifica con la nostra vita”⁵¹, allora le direzioni verso le quali indirizzarsi per specializzare l’Indice semantico potrebbero essere quelle che di volta in volta vogliamo seguire per individuare la storia di alcuni tratti della nostra società, storia manifestatasi, appunto, attraverso le parole del diritto.

Quindi attraverso le parole che “attestano le stratificazioni del tempo, i sedimenti della storia”⁵², dovrebbe essere possibile pensare ad una specializzazione di IS-LeGI che ci parli della storia della nostra società attraverso le parole che hanno, ad esempio, identificato e catalogato i vari reati perseguiti nel tempo dalle autorità, oppure le parole di particolari settori del diritto (agrario, canonico ecc.).

Un’ulteriore traiettoria di ricerca, potrebbe essere quella di verificare il significato di parole non attestate da altri dizionari. Una prima rapidissima indagine ha già mostrato nella banca dati LGI la presenza di parole non presenti in altri repertori.

Ovviamente tali verifiche andrebbero approfondite, ma la prospettiva di riportare alla luce significati o parole morte pare di un certo interesse per i medesimi motivi sopra accennati e cioè per annotare i “cambiamenti delle società e delle relazioni economiche” che sono avvenute nel tempo e che, evidentemente, non hanno lasciato “intatto il lessico, perché le parole riflettono le culture e le idee”⁵³.

L’Indice potrà anche indirizzarsi in direzioni diverse a seconda che si voglia adottare per la sua redazione una semiotica a vocabolario o una enciclopedia. Nel primo caso si registreranno “i significati delle parole” cercando di definirle, nell’altro si racconteranno “i contenuti, la natura, la storia di certi oggetti, eventi, nozioni, con grande ricchezza di particolari”⁵⁴.

Infine potrà essere sviluppato anche tenendo conto della possibilità di usarlo a fini didattici. Infatti il software usato per implementare la banca dati si è già rivelato utile all’interno di master dedicati a studenti o operatori del diritto interessati alla storia della lingua del diritto italiano, ma anche nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento destinati agli studenti delle scuole medie superiori con molteplici scopi, quali approfondire le loro conoscenze giuridiche, linguistiche ma anche storiche⁵⁵.

⁴⁹ Liberatore (1834: 489).

⁵⁰ Foramiti (1839: 653).

⁵¹ Grossi (2007: 98).

⁵² Beccaria (2007: 25).

⁵³ Hagège (2002: 32).

⁵⁴ Terranova (2020: 135-136).

⁵⁵ In un saggio imperdibile sul futuro della cultura classica Salvatore Settis ricorda che “(...) l’Europa sta abbandonando la propria memoria storica e non sa più vedere se stessa come un prodotto della storia, ma identifica ormai la propria tradizione solo nella modernità, e cioè in valori dati per indiscutibili (...)” Settis (2004: 9).

Il linguaggio non è una semplice istituzione fra le altre, ma “l’istituzione fondamentale, poiché tutte le altre istituzioni presuppongono il linguaggio, mentre il linguaggio non presuppone le altre istituzioni”⁵⁶.

Così come il diritto, il cui studio è troppo poco presente nella scuola italiana, esiliato “dai programmi educativi della nostra gioventù” e “incompreso nella sua capacità formativa”⁵⁷, ma che andrebbe invece indagato nella sua triplice dimensione e cioè come esperienza, come storia e come pensiero⁵⁸. Gli strumenti che vengono proposti si offrono come ausilio a tale indagine.

Bibliografia

- Barbacovi, F.V. 1788, *Progetto d’un nuovo codice giudiziario nelle cause civili*, Venezia: Giovanni Vitto.
- Battaglia, S. 1970-1975, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino: UTET.
- Beccaria, G. L. 2007, *Tra le pieghe delle parole: lingua, storia, cultura*, Torino: Einaudi.
- Bloch, M. 2009, *Apologia della storia, o Mestiere di storico*, Torino: Einaudi.
- Cammelli A., Conti S., Peruginelli G., Romano F. 2022, *L’evoluzione storica del linguaggio giuridico: un caso di studio tra due banche dati*, in Elena Chiocchetti, Natascia Ralli (a cura di), *Risorse e strumenti per l’elaborazione e la diffusione della terminologia in Italia*, Bolzano: Eurac Research.
- Caravale, M. 2010, *Il contributo della storia del diritto alla storia generale*, in Emanuele Conte e Massimo Miglio (a cura di), *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- Cherubini M., Romano F. 2022, *Legiferare con l’Intelligenza Artificiale*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, Volume 4, Issue 1, pp. 41-64.
- De Luca, G. 1673, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, libro XV, Roma: Giuseppe Corvo.
- Di Agresti, G. M., 1976, *Aspetti di vita pratese del Cinquecento*, Firenze: Leo Olschki.
- Faralli, C. 2018, *Introduzione*, in Ballarini (a cura di) *La storicità del diritto Esistenza materiale, filosofia, ermeneutica*, Torino: Giappichelli.
- Fasano Guarini, E. 1973, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni.
- Foramiti F. 1838-1839, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venetia: Tipi del Gondoliere.
- Grossi, P. 2001, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano: Giuffrè.
- Grossi, P. 2007, *Prima lezione di diritto*, Roma: Laterza.
- Grossi, P. 2010, *L’Europa del diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Hagège, C. 2002, *Morte e rinascita delle lingue: diversità linguistica come patrimonio dell’umanità*, traduzione di Luisa Cortese, Milano: Feltrinelli.
- Jori, M. 1995: *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in *Analisi e diritto*, 109-144.
- Liberatore, P. 1834, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e dei modi di dire usati nell’antica e nuova legislazione canonica civile penale amministrativa secondo l’ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie. Sonovi aggiunte le più importanti voci della medicina e chirurgia legale*, Napoli: tip. fratelli Rusconi.

⁵⁶ Searle (2019: 243).

⁵⁷ Grossi (2007: 11). Tale assenza comporta, tra le altre conseguenze, che il diritto venga sovente percepito nella quotidianità dei cittadini, come qualcosa di calato dall’alto e del quale diffidare.

⁵⁸ La tripartizione che si cita è ripresa da Pietro Costa che ne ha parlato al convegno che si è svolto a Firenze il 20 e 21 ottobre 2022 “Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei”, nella sua relazione finale dal titolo “Paolo Grossi: il sapere giuridico come istituzione”.

- Lunadoro, G. 1635, *Relatione della Corte di Roma, e de' riti da osservarsi in essa, e de' suoi magistrati, e offitij: con la loro distinta giurisdittione ...* Padova,;Paulo Frambotto.
- Mariani, P. 2008, *ISLeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano*, in *Informatica e diritto*, XVII, 235-244.
- Mazzara, G. 1862, *Dizionario tecnico-commerciale*, Bari: Domenico Cannone, e Nicola fu Giovanni.
- Menghi, G. 1593, *Della Somma angelica del r.p.f. Angiolo da Chivasso...nuovamente di latino in lingua italiana tradotta*, Venezia: D. Nicolini.
- Montesquieu, C. L. 1777, *Spirito delle leggi del Signore di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi*, Napoli: Domenico Terres.
- Pasqualigo, B. 1731, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*, Venezia: Stefano Orlandini.
- Pertile, A. 1873, 1880, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, voll. I e II, Padova: Stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin.
- Pisanelli, G. 1855, *Trattato sulla competenza*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, Torino:UTET.
- Pozzo, B. 2013, *Prolusione. Le lingue del diritto*, Università degli Studi dell'Insubria, <https://www4.uninsubria.it/online/downloadcb56.pdf?idDocument=321485&instance=3>.
- Rezasco, G. 1966, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Bologna: Forni.
- Ricca Barberis, M. 1957, *Di alcune voci e non soltanto giuridiche*, Torino: Giappichelli.
- Rocco, A. 1917, *Il fallimento. Teoria generale ed origine storica*, Torino (Milano, Roma): fratelli Bocca.
- Romano, F. Cammelli, A. 2021, *La lingua del diritto e i mutamenti sociali e culturali. Un'analisi sul termine 'cittadinanza'*, in CALUMET - intercultural law and humanities review, ISSUE 13, pp. 1-11.
- Savelli, M. A. 1665, *Pratica universale*, Firenze, Giuseppe Cocchini: Stamperia della Stella.
- Searle, J. R. 2019, *Il mistero della realtà*, Milano: Raffaello Cortina.
- Settis, S. 2004, *Futuro del "classico"*, Torino: Einaudi.
- Terranova, G. 2020, *Il diritto e il suo linguaggio. Metodi, teorie, parole del diritto commerciale*, Milano: Giuffrè.
- Vidari, E. 1887, *Corso di diritto commerciale*, vol. IX, Milano: Ulrico Hoepli.

Francesco Romano - francesco.romano@igsg.cnr.it
Chiara Leggeri - chilegge.71@gmail.com
Sara Conti - sara.conti@igsg.cnr.it

Publicato online il 26 novembre 2022